

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che con delibera C.C. N. 12 adottata in data odierna è stato deliberato lo scioglimento, con decorrenza dal 01/06/2012, della Convenzione di Segreteria Comunale sottoscritta in data 30.12.2011 tra i Comuni di Gavoi, Sedilo e Dualchi;

- che i Comuni di Gavoi e Sedilo hanno manifestato l'intendimento di stipulare Convenzione di Segreteria con decorrenza dal 01/06/2012 individuando quale Comune capofila il Comune di Gavoi;

- che a tal fine è stato predisposto apposito schema di convenzione secondo l'allegato "A" che della presente fa parte integrante e sostanziale;

**VISTO** l'art. 30, del Decreto legislativo n°267 del 18.08. 2000, che prevede la possibilità per i Comuni di stipulare convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

**VISTO** l'art. 98, 3° comma, del Decreto legislativo n°267 del 18.08.2000, che prevede la possibilità, per i Comuni di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale;

**DATO ATTO** che, sulla base di quanto previsto dalla deliberazione del consiglio Nazionale di Amministrazione dell'AGES n. 113 del 02/05/2001, si intende individuare quale titolare della Segreteria Comunale Gavoi-Sedilo la Dott.ssa Teresa Gattu già titolare della segreteria convenzionata Gavoi-Dualchi-Sedilo;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Affari Generali sulla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

**UNANIME,**

### DELIBERA

**DI APPROVARE** la convenzione per la gestione associata della segreteria comunale tra i Comuni di Gavoi e Sedilo secondo lo schema che si allega alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

**DI INDIVIDUARE** quale comune capofila il Comune di Gavoi;

**DI DARE ATTO** che la convenzione avrà decorrenza dall' 01/06/2012;

**DI AUTORIZZARE** il Sindaco alla stipula della convenzione;

**DI DARE ATTO** che alla nomina del Segretario nella persona della Dr.ssa Teresa Gattu provvederà il Sindaco del Comune di Gavoi in qualità di Comune Capofila;

**DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'ex Agenzia dei Segretari Comunali - Sezione Regionale della Sardegna, presso la Prefettura di Cagliari;

**DI DICHIARARE**, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

## CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI GAVOI E SEDILO

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nell'Ufficio di Segreteria del Comune di Gavoi, Capo-convenzione;

TRA

il Comune di Gavoi, rappresentato dal Sindaco pro-tempore \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ elettivamente domiciliato presso lo stesso Comune, in seguito denominato anche "Comune Capo-convenzione", C.F. \_\_\_\_\_;

e

il Comune di Sedilo, rappresentato dal Sindaco pro-tempore \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, elettivamente domiciliato presso lo stesso Comune, in seguito denominato "Comune convenzionato", C.F. \_\_\_\_\_;

### PREMESSO

CHE l'art. 98, comma 3 D.Lgs. 267/2000 e l'art.10 del D.P.R. 04/12/1997, n. 465, prevedono la possibilità per i comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia, di stipulare tra loro, anche nell'ambito dei più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'Ufficio di Segreteria;

CHE i Comuni di Gavoi e Sedilo, compresi nella stessa Sezione Regionale dell'Agenzia della Sardegna, hanno approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segreteria, rispettivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutive ai sensi di legge ed allegate alla presente convenzione sotto le lettere A) e B);

CHE ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, i Sindaci, autorizzati con le citate deliberazioni, intervengono per stipulare il presente atto;

CHE le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, precisando che per "Agenzia" si intende la ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di cui all'art. 17, comma 78 della L.127/97 e al D.P.R. 465/97, Sezione Regionale della Sardegna presso la Prefettura di Cagliari;

Tutto ciò premesso fra le parti come sopra costituite SI CONVIENE quanto segue:

### **Art. 1**

#### **OGGETTO**

I comuni di Gavoi e Sedilo stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in forma associata e coordinata il servizio di Segreteria Comunale, ottenendo un risparmio di spesa a beneficio di entrambi gli Enti, e nominano quale Comune Capofila il Comune di Gavoi.

### **Art. 2**

#### **MODALITA' OPERATIVE**

Con la presente convenzione, i comuni di Gavoi e Sedilo prevedono che, **a far data dal 01/06/2012**, un unico Segretario Comunale svolga in entrambi gli Enti le funzioni che, per disposizioni di legge, statuto, regolamenti o provvedimenti sindacali od altri equivalenti, sono attribuite a tale figura, ripartendo l'orario settimanale nella seguente misura:

<b>50%</b>	<b>Comune di Gavoi</b>
<b>50%</b>	<b>Comune di Sedilo</b>

L'orario di servizio e i giorni di lavoro del segretario saranno fissati a seguito di apposita riunione tra il Segretario Comunale ed i Sindaci degli enti associati o loro delegati, in conformità ai criteri richiamati nel precedente comma.

### **Art. 3**

#### **SEDE SERVIZIO**

Per sede di servizio si intende quella del Comune di Gavoi. Per la funzione svolta, il Segretario dipenderà da ciascuno dei due Sindaci.

In caso di concomitanza di impegni, previ accordi diretti tra i Sindaci, si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli Enti interessati.

### **Art. 4**

#### **DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha validità sino alla scadenza del mandato amministrativo, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 5.

A seguito di nuove elezioni, la scadenza della presente convenzione ha effetto trascorsi trenta giorni dall'insediamento; fatto salvo il rinnovo della stessa da parte dei rispettivi Consigli comunali entro il suddetto termine.

## **Art. 5**

### **SCIoglimento DELLA CONVENZIONE**

La cessazione della Convenzione potrà essere richiesta in qualsiasi momento anche da uno degli Enti associati con delibera motivata del proprio Consiglio. In questo caso, la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dalla data da concordare o, in assenza di accordo, allo scadere del terzo mese dalla data dell'avvenuta notificazione all'altro Ente della deliberazione di recesso. Analoga comunicazione dovrà essere notificata al Segretario Comunale, titolare della segreteria associata ed alla competente Agenzia Regionale. Con lo scioglimento della convenzione, la sede di lavoro del Segretario titolare sarà la Segreteria del Comune di Gavoi, salvo diverso accordo tra le parti

## **Art. 6**

INDIVIDUAZIONE DEL SINDACO COMPETENTE ALLA NOMINA ED ALLA REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

**La nomina e l'eventuale revoca del Segretario Comunale competono al Sindaco del Comune di Gavoi, in quanto comune capo-convenzione, di concerto con il Sindaco del Comune di Sedilo.**

## **Art. 7**

### **TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO E RIMBORSO SPESE**

La retribuzione spettante al Segretario Comunale, secondo le regole sancite dal contratto di categoria, dalla legge, dall'art. 10 del D.P.R. n. 465/97 e dalla presente convenzione, sarà liquidata dal Comune capo-convenzione che curerà, per omogeneità, il relativo trattamento giuridico ed economico.

Al Segretario verrà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio per l'espletamento del servizio da un Comune associato all'altro e dalla sede di dimora se più vicina, sulla base delle direttive deliberate dall'Agenzia Segretari Comunali.

Gli emolumenti per i diritti di rogito saranno interamente a carico dell'Ente a favore del quale è stata svolta la funzione.

Al Segretario verranno, altresì, corrisposte le eventuali indennità e competenze dovute per incarichi supplementari attribuiti dai singoli comuni convenzionati, in virtù di disposizioni statutarie, regolamentari o di provvedimenti del Sindaco.

## Art. 8

### *RIPARTIZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI*

La retribuzione, le indennità, gli assegni e le competenze dovute al Segretario, ai sensi del precedente articolo, saranno pagati dal Comune di Gavoi, il quale curerà anche il pagamento dei contributi obbligatori per l'assistenza e la previdenza.

Il Comune capo-convenzione autorizzerà ed anticiperà le spese per corsi di formazione e/o aggiornamento professionale.

Entrambi i Comuni, con atti separati, provvederanno al versamento in favore dell'Agenzia delle somme necessarie alla costituzione del fondo di cui all'art.17, comma 3, della L. 15 maggio 1997, n.127 ed all'art.20 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465.

Le spese di cui ai precedenti commi, con esclusione di quelle previste dagli ultimi due commi dell'art.7, saranno ripartite tra i comuni convenzionati nella misura del 50% a carico del Comune di Gavoi e del 50% a carico del Comune di Sedilo.

Il Comune di Gavoi trasmetterà, entro il 30 settembre dell'anno precedente, al Comune di Sedilo il preventivo annuale delle spese di gestione del servizio di segreteria soggette a riparto ed annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, renderà le spese sostenute. Il Comune di Sedilo potrà presentare eventuali osservazioni o deduzioni entro venti giorni dalla data di ricevimento del rendiconto.

Il Comune di Sedilo si impegna a rimborsare al Comune di Gavoi le spese anticipate nel modo seguente:

- il 75% del preventivo annuo sarà corrisposto in tre rate di pari importo, rispettivamente, entro il 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre;
- il versamento della rata di saldo verrà effettuato nei trenta giorni successivi al ricevimento del rendiconto consuntivo del costo del servizio.

Restano a carico dei singoli Comuni gli oneri relativi al pagamento dei diritti di segreteria e quelli relativi alle indennità e competenze, eventualmente dovute al Segretario per incarichi supplementari attribuiti in virtù di disposizioni statutarie, regolamentari o di provvedimenti del Sindaco. Tali competenze, se gravate da oneri previdenziali o fiscali, saranno comunque corrisposte al Segretario dal Comune di Gavoi.

Nella fattispecie di cui al comma precedente, il Comune di Sedilo si impegna a comunicare al Comune di Gavoi, entro il termine massimo del giorno cinque del mese di cui si deve procedere al pagamento, la somma da corrispondere al segretario, comprensiva degli oneri riflessi, ed ad accreditare al comune capo convenzione la medesima somma entro la fine dello stesso mese.

Il rimborso delle spese di viaggio previsto dal comma 4 del precedente art.7 è a carico del Comune di Sedilo che lo corrisponderà direttamente al Segretario.

Il rimborso delle spese per trasferte effettuate nell'interesse di uno solo dei due Comuni convenzionati verrà corrisposto al segretario direttamente dall'ente interessato.

Le spese afferenti a partecipazione a corsi di formazione e/o aggiornamenti saranno ripartite al 50% tra i due Comuni.

#### **Art. 9**

##### **FORME DI CONSULTAZIONE**

I Sindaci dei due Comuni si riuniscono almeno una volta all'anno per valutare lo stato di funzionalità del servizio e valutare, eventualmente, i miglioramenti da apportare per ottimizzare l'attività.

#### **Art. 10**

##### **NORME FINALI**

Qualsiasi modifica da apportare alla presente convenzione sarà adottata dai rispettivi Consigli Comunali.

Per quanto non stabilito nella presente convenzione, si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia.

La presente convenzione, corredata delle deliberazioni consiliari di approvazione, sarà inviata alla competente Agenzia Regionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO DEL COMUNE DI GAVOI**

**IL SINDACO DEL COMUNE DI SEDILO**